

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore

Al Rettore Università Statali/Università non Statali LORO SEDI

del 10/04/2019

Oggetto: Nota chiarimenti D.M. 92/2019 procedure specializzazione sul sostegno a.a. 2018/2019

Rettore

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Maria Letizia Melina



m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca AOODGSINFS - D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore REGISTRO UFFICIALE 0012914 - 10/04/2019 - USCITA



Ministero dell'Istruzione,

Università e della Ricerci

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio III

Ai Rettori delle Università LORO SEDI

Oggetto: Nota chiarimenti D.M. 92/ 2019 relativa alle procedure di specializzazione sul sostegno a.a. 2018/2019

Con riferimento alle prove preliminari previste nei giorni 15 e 16 aprile pv per tutti gli indirizzi di specializzazione per il sostegno, al fine di dare corretta attuazione a quanto stabilito dal DM citato in oggetto, e sentito il dipartimento per l'istruzione, si chiarisce quanto segue.

- Sugli **insegnanti tecnico pratici** occorre precisare che, fino all'anno scolastico 2024/2025 il titolo di accesso alle prove è il possesso del **diploma** indicato come idoneo per classi indicate nella tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche.
- In relazione ai candidati con disabilità (legge n. 104/1992 art. 20) si ritiene che, in applicazione a quanto stabilito dal comma 2 bis dell'art. 20 della legge n. 104/1992, gli stessi debbano essere esonerati dal test preliminare, essendo tale prova del tutto assimilabile alla prova preselettiva indicata dal predetto comma 2 bis. In particolare, i disabili gravi potranno essere ammessi in soprannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del DM 30 settembre 2011, rispetto al tetto massimo indicato dal comma 3 dell'articolo 4 del DM 92/2019 (secondo cui è ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi). Infine, ai fini della formazione della graduatoria finale e per non creare pregiudizio, si ritiene che ai disabili gravi esonerati dalla partecipazione alla prova preselettiva possa essere assegnato, per tale prova, il massimo del punteggio.
- L'art 4 del D.M. n. 92/2019 prevede al comma 4 che : "Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Pertanto sono ammessi in soprannumero i candidati che rientrino in questi casi particolari.



- L'art. 5 del D.M. n. 92/2019, prevede in prima applicazione dello stesso, che costituisca titolo di accesso alle procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, almeno tre annualità di servizio anche non successive.
 Si precisa che le tre annualità di servizio non devono essere svolte necessariamente nello stesso grado di scuola delle relative classi di concorso per cui si presenta domanda.
- In merito alla compatibilità tra un Master Universitario di 60 cfu e l' iscrizione al tfa sostegno, si rappresenta che la frequenza dei corsi di specializzazione è incompatibile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, con qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

Infine, qualora si presentassero dei dubbi in merito alla validità di un requisito di ammissione, è auspicabile favorire la partecipazione dei candidati per evitare che, in caso di ricorso, si debbano ripetere i test preselettivi, fatta salva la successiva verifica dei requisiti richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Maria Letizia MELINA

